



RIEPILOGO SOMME DOVUTE (sentenza n. 137/2010)

Per: **PEZZULLO INDUSTRIE ZOOTECHNICHE srl**

Contro: **REGIONE CAMPANIA**

Sorta capitale	€ 9.788/93
Interessi ad oggi	€ 2.129/29
Costo notifica sentenza	€ 6/00
TOTALE DOVUTO	€ 11.924/22
<u>Oltre alla tassa di registro DELLA SENTENZA</u>	

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato **LUGI DE LISIO**, del Foro di Salerno, con studio legale in Eboli alla via Madonna del Soccorso n. 12, procuratore di **PEZZULLO INDUSTRIE ZOOTECHNICHE srl**, in virtù di autorizzazione alla notifica degli atti civili del Consiglio dell'Ordine di Salerno rilasciata in data 16/7/1999 ai sensi della L. n. 53/1994, previa iscrizione al n. 12 /2010 del mio registro cronologico, ho notificato, perché ne abbia piena e legale conoscenza, la sovraestesa sentenza n. 137/2010 del Tribunale di Salerno – sez. di Eboli con pedissequo riepilogo delle somme dovute a:

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente – 80100 NAPOLI ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio Postale con raccomanda a.r. n. 76005190450-5 spedita dall'Ufficio Postale di EBOLI.

Eboli, 17 APR. 2010

Avvocato **Lugi de Lisio**





RIEPILOGO SOMME DOVUTE (sentenza n. 137/2010)

Per: **Avvocato LUIGI DE LISIO**

Contro: **REGIONE CAMPANIA**

Spese liquidate in sentenza	€ 330/00
Diritti e onorari liquidati	€ 2.550/00
Disamina dispositivo sentenza	€ 19/00
Diritti registrazione sentenza	€ 19/00
Ritiro fascicolo	€ 19/00
Copie sentenza (4)	€ 48/00
Costo copie sentenza	€ 42/48
Ritiro e disamina	€ 19/00
Notifica sentenza	€ 19/00
Costo notifica sentenza	€ 6/00
Ritiro e disamina	€ 19/00
Art. 14. T.F. (12,5 %)	€ 339/00
CNAP 2%	€ 122/04
IVA 20 %	€ 634/61
TOTALE DOVUTO	€ 4.186/13

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato LUIGI DE LISIO, del Foro di Salerno, con studio legale in Eboli alla via Madonna del Soccorso n. 12, procuratore di **SE STESSO**, in virtù di autorizzazione alla notifica degli atti civili del Consiglio dell'Ordine di Salerno rilasciata in data 16/7/1999 ai sensi della L. n. 53/1994, previa iscrizione al n. 13 /2010 del mio registro cronologico, ho notificato, perché ne abbia piena e legale conoscenza, la sovraestesa sentenza n. 137/2010 del Tribunale di Salerno – sez. di Eboli con pedissequo riepilogo delle somme dovute a:

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente – 80100 NAPOLI ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio Postale con racc/ta a.r. n. 760039101847 spedita dall'Ufficio Postale di Erano e.

Eboli, 17 APR. 2010

Avvocato Luigi De Lisio





N. 1138/02 R.G.

N. 137/2010 Sentenza

N. 366/2010 Cron.

N. 91/2010 Rep.

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. R.G. 1138 dell'anno 2002

24 APR 2010

TRA

PEZZULLO INDUSTRIE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Eboli alla Via Madonna del Soccorso n. 12, presso l'Avv. LUIGI DE LISO, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti,

ATTORE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p. t. della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli presso la sede dell'Ente,

CONVENUTA -CONTUMACE

OGGETTO: pagamento somme.

Conclusioni (udienza del 15/12/2008): come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. nella formulazione come risultante dalle modifiche apportate dalla L. 18 giugno 2009 n. 69.

Con la domanda giudiziale proposta con atto notificato il 01.6.2002 la INDUSTRIE PEZZULLO S.R.L. premesso, che a seguito di delibera di Giunta Regionale n. 4322/1992 del 05.8.1992 la Regione Campania aveva approvato il piano delle attività di formazione professionale per l'anno 1992; che con detta delibera era stato affidato alla società attrice l'incarico di svolgere le necessarie attività formative per i propri dipendenti; che, nel contempo, era stato stabilito di erogare, quale finanziamento per il detto programma, ed in favore della società attrice, la somma di £. 95.200.000, conveniva l'Ente regionale sostenendo che questi non aveva corrisposto quanto previsto in delibera,

Avv. De Liso
3/5/10

27 APR 2010

Avv. De Liso

ma solo il minore importo di £. 37.604.000, restando, per differenza, da corrispondersi il saldo di £. 57.596.000, pari ad Euro 29.745,85. Chiedeva, pertanto, condannarsi la Regione Campania, previo accertamento dell'integrale adempimento di essa attrice agli obblighi assunti con la citata delibera, al pagamento della somma di €. 29.745,85, oltre gli interessi moratori e rivalutazione monetaria, con il favore delle spese di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia della Regione Campania.

In corso di causa, parte attrice dava atto dell'avvenuto versamento da parte dell'Ente regionale della somma dovuta per sorte capitale, mediante due rate, come provato con i decreti dirigenziali n. 2702 del 05/11/2002, e n. 1979 del 15/3/2003.

Concludeva, quindi, per la condanna della convenuta al pagamento degli interessi di mora sulla somma di €. 29.745,85, oltre la condanna alle spese.

Va preliminarmente rilevato che nel caso di specie sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che il privato, destinatario di finanziamenti pubblici in tema di "formazione professionale", nella fase successiva all'emanazione del provvedimento amministrativo diventa titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione delle somme disposte con il finanziamento, ne consegue, pertanto, che la relativa controversia va attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. SS. UU. n. 1457/2007).

Nella fattispecie, trattandosi di controversia sorta nella fase di esecuzione del rapporto, rientrante, quindi, nella giurisdizione del giudice ordinario, occorre procedere all'indagine circa l'esatto adempimento dei reciproci obblighi e la verifica dei presupposti di esigibilità del credito vantati dal privato medesimo.

La fondatezza della domanda emerge dalla documentazione prodotta, ed in gran parte proveniente dalla stesa convenuta contumace, nella quale si evidenzia come gli obblighi scaturenti dalla delibera di Giunta Regionale n. 4322/1992 del 05.8.1992 siano stati pienamente adempiuti da parte attrice. Questa circostanza, peraltro, è avvalorata dalla constatazione che la Regione Campania ha provveduto, nelle more del giudizio, al versamento della somma in sorte capitale come chiesta in citazione dall'attrice. Peraltro, l'adempimento, intervenuto in corso di causa, spontaneamente, senza alcuna condizione, assume valenza di riconoscimento del debito da parte dell'Ente Regionale.

Resta, dunque, da esaminare la residua pretesa fatta valere da parte attrice, con riferimento agli interessi e rivalutazione sul capitale liquidato.

Sul punto, giova ricordare il principio secondo cui le regole del diritto privato sull'esatto adempimento delle obbligazioni si applicano ai debiti di ogni natura della pubblica amministrazione, con la rilevante conseguenza che sul debitore (amministrazione) grava sempre la

responsabilità per tardivo o inesatto adempimento, come pure l'obbligo di corrispondere gli interessi (Cons. Stato, Sez. V, n.876/1998).

Su tale scia, il conforme orientamento della Suprema Corte secondo cui: "in tema di responsabilità della P.A. per tardivo o inesatto adempimento delle obbligazioni, non sussiste alcuna deroga al principio di cui all'art. 1218 c.c., con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori, né al principio di cui all'art. 1224 c.c. che identifica il *dies a quo* della decorrenza degli interessi con quello della costituzione in mora" (Cass. civ. n. 1683/2002).

E' stato, poi, precisato, che il ritardo nel pagamento, però, non determina automaticamente gli effetti della mora, occorrendo a tal fine la formale costituzione in mora mediante l'intimazione scritta di cui al primo comma dell'art.1219 c.c. (cfr. Cass. civ. n.19320/2005).

Nella fattispecie, l'azienda attrice ha documentato la messa in mora dell'amministrazione con riferimento alle obbligazioni di pagamento menzionate in citazione, mediante la raccomandata del 03/11/1995, di talché la relativa richiesta deve essere accolta.

Ciò posto, e fissata la data di decorrenza degli interessi legali dal 15/11/1995 (data in cui è pervenuta all'ente debitore la costituzione in mora), gli interessi legali vanno calcolati sulla somma di €. 13.766,68, corrisposta il 05/11/2002, in €. 4.451,35, mentre sulla seconda somma di €. 15.979,18, versata il 15/5/2003, in €. 5.337,48. Per un importo complessivo di Euro 9.788,83.

In ossequio al principio di cui all'art.1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda giudiziale, o per effetto di convenzione posteriore la loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare quelli secondari) e cioè che il credito era esigibile e che vi sia stata una specifica domanda giudiziale del creditore, o la stipula di una convenzione posteriore. Nella fattispecie in esame al momento della domanda giudiziale gli interessi potevano considerarsi scaduti (ovvero il credito esigibile), essendo relativi ad una obbligazione riconosciuta dall'ente convenuto tramite il pagamento incondizionato del debito che pertanto è da considerare certo e liquido.

Poiché trattasi di debito di valuta, nulla è dovuto per rivalutazione monetaria, in quanto la creditrice società non ha provato il maggior danno subito ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. .

In vero, nelle obbligazioni pecuniarie il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, ma implica solo il riconoscimento a favore del creditore del maggior danno che gli sia derivato dal non aver potuto avere a disposizione la somma durante il periodo della mora, ed ove dimostri che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito di evitare o

ridurre gli effetti economici depauperativi ricollegabili all'inflazione.

In applicazione dell'art. 91 c.p.c. la Regione Campania va condannata alle spese del giudizio nella misura come liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da INDUSTRIE PEZZULLO S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, al pagamento in favore della società INDUSTRIE PEZZULLO S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., della somma di Euro 9.788,93, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la REGIONE CAMPANIA al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessive Euro 2.880,00, di cui €. 330,00 per spese, €. 1.000,00 per diritti ed €. 1550,00 per onorari, oltre maggiorazione del 12.50% per spese generali, IVA e CNAPAI, come per legge, con attribuzione al procuratore dell'attrice per dichiarato anticipo.

Così deciso in Eboli, li 26/02/2010

IL GIUDICE ONORARIO

Avv. Francesco Saverio Ruggiero



TRIBUNALE SALENTO
Sezione distrettuale (1° Tur.)

Reperito
oggi - 8 MAR 2010

IL GIUDICE ONORARIO
Dr. Vito

Sentenza pubblicata

In data 31 MAR 2010

Il Cancelliere

31 MAR. 2010

Addi comunicato dispositivo
ai procuratori costituiti.